Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 novembre 1961** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1148.

Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli di debito pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84, possono essere utilizzate, oltre che per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali, emessi e da emettere, anche per l'acquisto dei certificati speciali di credito emessi e da emettere dal Tesoro in base a disposizioni di legge, nonchè per le operazioni di ritiro e di rimborso di cui ai successivi articoli.

I certificati speciali di credito di cui al comma precedente saranno acquistati tramite il servizio del Portafoglio dello Stato ad un prezzo non superiore al loro valore nominale, secondo le modalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro. Detti certificati saranno immediatamente consegnati alla Direzione generale del tesoro per il loro annullamento.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1962, i titoli di debito pubblico relativi ai prestiti vigenti, emessi dallo Stato anteriormente al 1907, saranno rimborsati alla pari e cesseranno di fruttare interessi.

Il rimborso dei titoli di cui al precedente comma sarà effettuato dal Fondo il quale, per agevolare i possessori dei titoli stessi, potrà, anteriormente alla data suddetta, ritirarli alla pari, sia all'interno che all'estero tramite il servizio del Portafoglio dello Stato, il quale si avvarrà della Banca d'Italia.

Le condizioni e le modalità per effettuare le cennate operazioni di ritiro e di rimborso saranno stabilite dal Ministro per il tesoro, che provvederà altresì a determinare, ove occorra, la regolazione degli interessi non prescritti e ad autorizzare il Comitato direttivo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, a disporre a carico del Fondo ogni altra spesa per la esecuzione della presente legge.

I rapporti tra il Fondo e la Banca d'Italia saranno regolati da apposita convenzione.

I titoli al portatore rimborsati saranno consegnati per il loro annullamento alla Direzione generale del debito pubblico.

I titoli nominativi saranno rimborsati dalla Banca d'Italia per conto del Fondo, dopo che la Direzione generale del debito pubblico avrà provveduto all'accertamento della regolarità della documentazione occorrente a norma delle vigenti disposizioni e all'annullamento delle relative iscrizioni.

Art. 3.

Gli assegni provvisori di debito pubblico, emessi o da rilasciare in esecuzione della legge 18 marzo 1958, n. 241, sono rimborsabili dal Fondo, il quale può altresì effettuare il ritiro, alla pari, dei titoli dei prestiti pubblici già rimborsabili, ferma restando la disposizione dell'articolo 43 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Le operazioni di cui al precedente comma si effettuano con l'osservanza delle norme del precedente articolo 2, in quanto applicabili.

Art. 4.

Il Fondo provvederà al rimborso del residuo capitale del debito redimibile 4,36 per cento ex austriaco (debitoriali), con effetto dal 1° dicembre 1961, a favore degli intestatari delle relative iscrizioni, previo annullamento di esse e rilascio di apposita attestazione da parte della Direzione generale del debito pubblico.

Art. 5.

In dipendenza di quanto disposto dai precedenti articoli il Fondo di cui al titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, assume la denominazione di « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961.

Assegnazione di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici a varie sezioni del consesso stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 20 febbraio e 7 marzo 1960, registrati alla Corte dei conti il 24 marzo 1960, registro

n. 15, rispettivamente foglio n. 371 e 368, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1960-10 gennaio 1962, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Considerato che l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Grauso a decorrere dal 1° luglio 1961 è stato preposto all'Ispettorato superiore del Genio civile per il Tevere, in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Francesco Abbadessa, collocato a riposo, per cui occorre provvedere alla sua assegnazione alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui egli è membro di diritto in funzione del suddetto incarico;

Ritenuto che occorre provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1961 l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Grauso, preposto dalla stessa data all'ispettorato superiore del Genio civile per il Tevere, viene assegnato alle Sezioni 1ª, 3ª, 4ª, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui è membro di diritto in funzione dell'incarico affidatogli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1961
Registro n. 43 Lavori pubblici, foglio n. 274. — Izzi

(7155)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1961.

Nomina della Commissione concernente la gestione e il funzionamento della Discoteca di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, che prevede l'istituzione di una speciale Commissione, incaricata di dare pareri su tutto quanto riguarda la gestione ed il funzionamento della Discoteca di Stato;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore, in virtù della quale la Div. IV della Direzione generale del teatro, nella cui competenza erano entrate le attribuzioni della Discoteca di Stato, assunse la denominazione di Ufficio della proprietà letteraria, artistica, scientifica;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, con il quale le attribuzioni demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e spettacolo in genere; nonchè in materia di stampa e di radio e quelle spettanti allo Ufficio della proprietà letteraria, artistica, scientifica, erano assolte rispettivamente dalla Direzione generale dello spettacolo, dal Servizio delle informazioni e dallo Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica all'uopo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 467, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con il quale il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica, scientifica rimangono, con le rispettive attribuzioni, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che negli atti parlamentari relativi alla cennata legge 31 luglio 1959, è stabilito esplicitamente che la Discoteca di Stato fa parte integrante dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica, scientifica (relazione Lucifredi);

Riconosciuta la necessità di aggiornare la composizione della Commissione prevista dal sopra indicato art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467;

Ritenuto altresì, che la Presidenza della Commissione stessa può essere attribuita al capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Viste le lettere di designazione all'uopo pervenute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio della proprietà letteraria, artistica, scientifica, una Commissione avente il compito di esprimere pareri su tutto quanto riguarda la gestione ed il funzionamento della Discoteca di Stato.

Art. 2

La Commissione di cui sopra è costituita come segue:

Padellaro dott. Giuseppe, capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica, scientifica, presidente;

Di Rienzo dott. Carmine, per il Ministero del tesoro;

Penta dott. Giovanni, per il Ministero della pubblica istruzione;

Cordella dott. Mario, per il Ministero dell'industria e commercio;

Corapi avv. Salvatore, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in rappresentanza della Federazione ind. spettacolo);

Barone prof. Alfonso, per il Consiglio nazionale delle ricerche;

Ronca prof. Luigi, per l'Accademia dei Lincei.

Le mansioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dalla dott. Anna Barone, direttore di divisione.

La Commissione durerà in carica 3 anni.

Art. 3.

A ciascuno dei componenti ed al segretario della Commissione sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 168 per spese per la gestione della Discoteca di Stato (corrispondenti degli esercizi successivi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1961

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIRAUDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1961
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 132

(7156)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1961.

Nomina del dott. Vito Orcalli a direttore generale del l'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 11 della legge 27 novembre 1939, n. 1780;
Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1954, con il quale il comm. Luigi Gavagnin venne nominato direttore generale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;
Ritenuto che il comm. Gavagnin ha rassegnato le dimissioni dal predetto ufficio con lettera del 21 settembre 1961;
Sulla proposta del commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del comm. Luigi Gavagnin dall'ufficio di direttore generale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.
In sostituzione del predetto è nominato direttore generale dell'Ente il dott. Vito Orcalli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1961

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1961
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 205. — MASSIMO

(7375)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1961.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del Centenario dell'Unità d'Italia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, n. 164, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del Centenario dell'Unità d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di sei valori, nei tagli da L. 15, 30, 40, 70, 115, 300.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata; formato carta: mm. 40 x 24; formato stampa: mm. 37 x 21; la filigrana in chiaro è costituita da stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio francobolli: la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri.

Le vignette, disposte nel senso longitudinale del formato, hanno come elementi comuni: in alto la leggenda: « 1861 CENTENARIO UNITÀ D'ITALIA 1961 », in basso, con caratteri più appariscenti, la dicitura: « POSTE ITALIANE LIRE ... » seguita dal valore corrispondente a ciascun francobollo, tranne sul valore da L. 300 che reca la leggenda: « POSTE ITALIANE L. ... ».

Il valore da L. 15, stampato nei colori grigio-azzurro e bruno, rappresenta una veduta panoramica del golfo e della piazzaforte di Gaeta all'epoca dell'assedio. In alto, sullo sfondo del cielo, il nome della città. Nella parte inferiore della vignetta, in primo piano, un cannone del tempo, ancora fumante dopo avere sparato l'ultimo colpo sulla fortezza; ai lati di esso, opere di difesa e barricate, su quello di sinistra spunta un germoglio, simboleggiante la nascita dell'Unità d'Italia. La vignetta è inquadrata lateralmente da due ruderi in tinta leggera e trasparente.

Il valore da L. 30, stampato nei colori bruno-rosso e grigio, rappresenta una veduta di prospetto del palazzo Carignano di Torino, sede del primo Parlamento italiano; al di sotto della veduta la leggenda: « PALAZZO CARIGNANO ». La veduta è inquadrata ai lati da due quinte di costruzioni adiacenti al complesso del palazzo, stampate in tinta leggera e trasparente.

Il valore da L. 40, stampato nei colori bruno-seppia e bleu di Prussia, rappresenta una veduta di prospetto del palazzo di Montecitorio in Roma, attuale sede della Camera dei deputati. Al di sotto di esso la dicitura: « PALAZZO MONTECITORIO ». In primo piano, ma in tinta leggera e trasparente, l'obelisco della piazza omonima; ai lati figurano due quinte stampate con lo stesso colore dell'obelisco, parimenti in tinta trasparente, raffiguranti le costruzioni adiacenti al complesso del palazzo.

Il valore da L. 70, stampato nei colori rosa violaceo e terra di Siena naturale, rappresenta una veduta, in primo piano, del Palazzo Vecchio di Firenze, seconda sede del Parlamento italiano. A fianco, sulla destra, in un tono più chiaro e semi-trasparente, una parte della Loggia dei Signori che fa schermo alla facciata del Palazzo degli Uffizi. Al di sopra del palazzo omonimo è stampata la leggenda: « PALAZZO VECCHIO ».

Il valore da L. 115, stampato nei colori bleu nero e rosso-mattone, rappresenta una veduta di prospetto del Palazzo Madama in Roma, attuale sede del Senato. A

destra, in alto, è posta la leggenda: « PALAZZO MADAMA ». La vignetta è chiusa ai lati da due quinte rappresentanti le costruzioni adiacenti al palazzo; su quella di destra, il portichetto col passaggio tra i vari bracci dell'edificio.

Il valore da L. 300, stampato nei colori rosso e verde bandiera, rappresenta una sintesi del Padiglione della civiltà del lavoro alla Mostra « Italia 61 » in Torino. Come conclusione del primo Centenario dell'Unità di Italia, in questo valore è stato rappresentato l'elemento dominante del complesso della Mostra « Italia 61 » a Torino: la struttura architettonica del Padiglione della civiltà del lavoro realizzato dall'ingegnere Pier Luigi Nervi.

I tre elementi interpretati liberamente poggiano sullo sfondo ricavato dalla bandiera dell'emblema della Mostra torinese (sfondo che si adegua alle quinte trasparenti degli altri valori) e stanno a simboleggiare il progresso raggiunto dall'Italia nel primo centenario della sua unità. In basso a destra è riprodotto l'emblema di « Italia 61 ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1962 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1963.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1961

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1961
Registro n. 36 *Uff. risc. post. e tel., foglio n.* 301 — CAMPANINO

(7186)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1961.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali della provincia di Modena ad ampliare, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, gli impianti della succursale del proprio Magazzino generale, sita in Modena, viale Reiter n. 126.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la Società per azioni Magazzini generali della provincia di Modena è stata autorizzata a continuare l'esercizio di un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate sito in Mirandola, via Gramsci n. 7;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1948, con il quale la Società per azioni Magazzini generali della provincia di Modena è stata autorizzata ad istituire ed esercitare una succursale del Magazzino generale in Modena, viale Reiter, 126;

Vista la istanza in data 31 marzo 1961, con la quale la citata Società chiede di essere autorizzata ad ampliare gli impianti della suddetta succursale, utilizzando i locali del fabbricato di nuova costruzione contiguo allo stabilimento sito in Modena, viale Reiter n. 126;

Visti i documenti esibiti a corredo della istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena con la deliberazione n. 281 del 3 maggio 1961;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali della provincia di Modena è autorizzata a ricevere in deposito merci nazionali e nazionalizzate anche nei locali del fabbricato di nuova costruzione, meglio descritto nella planimetria e nella perizia tecnica allegate all'istanza di cui alle premesse, e contiguo allo stabilimento sito in Modena, viale Reiter n. 126.

Art. 2.

Per il deposito delle merci nazionali e nazionalizzate nei nuovi locali valgono le norme regolamentari e le condizioni di tariffa già in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7157)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1961.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali della provincia di Modena ad ampliare, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, gli impianti del proprio Magazzino generale, sito in Mirandola, via Gramsci n. 7.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la Società per azioni Magazzini generali della provincia di Modena è stata autorizzata a continuare l'esercizio di un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, sito in Mirandola, via Gramsci n. 7;

Vista la istanza in data 27 marzo 1961, con la quale la suddetta Società chiede di essere autorizzata ad ampliare gli impianti del Magazzino generale, utilizzando i locali di nuova costruzione contigui allo stabilimento sito in Mirandola, via Gramsci n. 7;

Visti i documenti esibiti a corredo della istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena con la deliberazione n. 282 del 3 maggio 1961;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali della provincia di Modena è autorizzata a ricevere in deposito merci nazionali e nazionalizzate anche nei locali di nuova costruzione, meglio descritti nella planimetria e nella perizia tecnica allegate all'istanza di cui alle premesse, e contigui ai tre fabbricati dello stabilimento sito in Mirandola, via Gramsci n. 7.

Art. 2.

Per il deposito delle merci nazionali e nazionalizzate nei nuovi locali valgono le norme regolamentari e le condizioni di tariffa già in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(7158)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1961

Determinazione dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie (I.N.A.M.), quale Istituto competente, a provvedere all'assistenza di malattia nei confronti dei pensionati già dipendenti dalla Scuola elementare parificata San Girolamo, gestita dalla Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Considerata la necessità di designare l'Istituto tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia ai pensionati già dipendenti dalla Scuola elementare parificata San Girolamo, gestita dalla Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli di Siena;

Decreta:

L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie è tenuto a corrispondere le prestazioni relative all'assistenza malattie previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, ai pensionati già dipendenti dalla Scuola elementare parificata San Girolamo, gestita dalla Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1961

Il Ministro: SULLO

(7187)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di San Giorgio, sita nell'ambito del comune di Clusone (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 aprile 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina di San Giorgio, sita nell'ambito del comune di Clusone (Bergamo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Clusone;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con la sua formazione collinare sul culmine della quale sorge l'antica Chiesa di San Giorgio, circondata da una caratteristica zona erbosa, un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode il panorama della ridente conca di Clusone;

Decreta:

La zona della collina di San Giorgio, sita nel territorio del comune di Clusone (Bergamo), delimitata dalla strada vicinale Cumini detta anche del Paradiso, dalla via San Lucio e dai mappali numeri 3168, 3167, 2148, 2886, 2147, 2182 (esclusi), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Clusone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 2 - Adunanza del 27 aprile 1959

(*Omissis*).

1) CLUSONE - Tutela paesistica.

LA COMMISSIONE

Constatata la caratteristica panoramica delle zone collinari costituita da una ricca e varia vegetazione e dalla singolarità geologica;

Visto che sono elemento importante ed inscindibile del magnifico paesaggio di Clusone;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nelle sopra nominate zone collinari, nel modo che segue:

(*Omissis*).

COLLINA DI SAN GIORGIO.

Caratteristica collina erbosa attorno all'antica Chiesa di San Giorgio che forma un suggestivo quadro panoramico ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode il panorama della ridente conca di Clusone.

Il vincolo viene limitato nel modo che segue:

mappali: 2175, 2269, 2191, 2171, 3412, 2177, 2178, 2173, 2181, 4338, 2134, 2183; delimitati nel modo che segue: dalla via San Lucio, dalla strada vicinale Cumini detta anche del Paradiso, dai mappali 2182, 2147, 2886, 2148, 3167, 3168.

(*Omissis*).

(7159)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina del Cimitero vecchio, sita nell'ambito del comune di Clusone (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 aprile 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina del Cimitero vecchio, sita nell'ambito del comune di Clusone (Bergamo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Clusone;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con la sua caratteristica conformazione a gradini erbosi e punteggiati di piante che nella parte culminante creano un grazioso bosco, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della ridente conca di Clusone;

Decreta:

La zona della collina del Cimitero vecchio, sita nel territorio del comune di Clusone (Bergamo), delimitata dalla strada provinciale Bergamo-Valle di Scalve, dalla strada vicinale di Seur e dai mappali numeri 851, 852, 838, 4201, 834, 3039 e 3978 (esclusi), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Clusone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 2 - Adunanza del 27 aprile 1959

(*Omissis*).

1) CLUSONE - Tutela paesistica.

LA COMMISSIONE

Constatata la caratteristica panoramica delle zone collinari costituita da una ricca e varia vegetazione e dalla singolarità geologica;

Visto che sono elemento importante ed inscindibile del magnifico paesaggio di Clusone;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nelle sopra nominate zone collinari, nel modo che segue:

(*Omissis*).

COLLINA DEL CIMITERO VECCHIO.

Elemento caratteristico del paesaggio di Clusone formato a gradini erbosi e punteggiata di piante che nella parte culminante creano un caratteristico bosco. Forma un quadro panoramico di particolare bellezze ed offre inoltre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la vista della ridente conca di Clusone.

Il vincolo viene posto sui seguenti mappali: 3947, 831, 3944, 835, 837, 836, 5, 3345, 3945, 953, 4208, 996, 854, 953, 882, 885, 881, 880.

Limitati nel modo che segue: dalla strada provinciale Bergamo-Val di Scalve, dai mappali: 3978, 3039, 834, 4201, 838, 852, 851 e dalla strada vicinale del Seur.

(*Omissis*).

(7160)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1961.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina detta del Castello (Castelì), sita nell'ambito del comune di Clusone (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 aprile 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina detta del Castello (Castelì), sita nell'ambito del comune di Clusone (Bergamo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Clusone;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il magnifico panorama della ridente conca di Clusone;

Decreta:

La zona della collina detta del Castello (Castelì), sita nel territorio del comune di Clusone (Bergamo), comprendente gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 12, 26, 155, 25, 22, 3906, 4522, 24 e 21, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Clusone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 2 - Adunanza del 27 aprile 1959

(*Omissis*).

1) CLUSONE - Tutela paesistica.

LA COMMISSIONE

Constatata la caratteristica panoramica delle zone collinari costituita da una ricca e varia vegetazione e dalla singolarità geologica;

Visto che sono elemento importante ed inscindibile del magnifico paesaggio di Clusone;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nelle sopra nominate zone collinari, nel modo che segue:

(*Omissis*).

COLLINA DETTA DEL CASTELLO (Castelì).

Caratteristica collina che si eleva nelle immediate vicinanze del nucleo vecchio di Clusone. E' caratterizzata da una vasta stesura ininterrotta di prati da costituire un quadro panoramico di particolare bellezza. Offre, inoltre, dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il panorama della ridente conca di Clusone.

Il vincolo viene posto sui seguenti mappali: 12, 26, 155, 25, 22, 3906, 24, 4522, 21.

Limitati dalla strada provinciale Val di Scalve, dalla strada provinciale Clusone-Lovere e dai mappali: 73, 42, 4205, 859, 6, 7, 8, 27.

(*Omissis*).

(7161)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1961.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(7321)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 novembre 1961:

Casini Armando, notaio residente nel comune di Casteggio, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni;

Tassoni Oreste, notaio residente nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Rubiera, stesso distretto;

Micheli Ferruccio, notaio residente nel comune di Zibello, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Fidenza, stesso distretto;

Casamassima Federico, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Novara;

Grossi Ezio, notaio residente nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Garlasco, stesso distretto;

Tisot Alfredo, notaio residente nel comune di Lana, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Caldaro, stesso distretto;

Riccio Guido, notaio residente nel comune di Monterodùni, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Venafro, stesso distretto;

Innocenzi Dario, notaio residente nel comune di Villafranca di Verona, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Caprino Veronese, stesso distretto;

D'Ambrosio Nicola, notaio residente del comune di Manoppello, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, stesso distretto;

Fazio Giuseppe, notaio residente nel comune di Caronia, distretto notarile di Patti, è trasferito nel comune di San Fratello, stesso distretto;

Gambaro Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelleone, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Cremona;

Barsottelli Lorenzo, notaio residente nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Camaiore, stesso distretto.

(7178)

Con decreto ministeriale 6 novembre 1961:

Giuliani Umberto, notaio residente nel comune di Maiori, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Giffoni Valle Piana, stesso distretto.

Cimellaro Marco, notaio residente nel comune di Laureana di Borrello, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Portoferraio, distretto notarile di Livorno.

Lanteri Luigi, notaio residente nel comune di Canicattini Bagni, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Siracusa.

Balossino Bruno, notaio residente nel comune di Poirino, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Semino Ignazio, notaio residente nel comune di Ronco Scrivia, distretto notarile di Genova, è trasferito in Voltri, frazione del comune di Genova, stesso distretto.

Moscatelli Nicola, notaio residente nel comune di Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli.

Bianchi Pietro, notaio residente nel comune di Tramonti, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Massalubrense, distretto notarile di Napoli.

Roselli Vincenzo, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Montelupo Fiorentino, distretto notarile di Firenze.

Palombella Domenico, notaio residente nel comune di Aidone, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Crevalcore, distretto notarile di Bologna.

Paulillo Augusto, notaio residente nel comune di Osimo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Todi, distretto notarile di Perugia.

Alaimo Andrea, notaio residente nel comune di Monreale, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Cascio Francesco, notaio residente nel comune di Ventimiglia di Sicilia, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Ferrauto Giuseppe, notaio residente nel comune di Montelepre, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Lagrua Nicoletta, notaio residente nel comune di Mezzoiuso, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Bica Salvatore, notaio residente nel comune di Belmonte Mezzagno, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Di Giorgio Concetta, notaio residente nel comune di Sambuca di Sicilia, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Palermo.

Di Giovanni Cesare, notaio residente nel comune di Balestrate, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Re Stefano, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Caliri Carmelo, notaio residente nel comune di Partanna, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Palermo.

Emanuele Giuseppe, notaio residente nel comune di Pietraperzia, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Palermo.

Matacena Renzo, notaio residente nel comune di Castagneto Carducci, distretto notarile di Livorno, è trasferito nel comune di Livorno.

Insolera Guido, notaio residente nel comune di Pico, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Livorno.

Magnini Furio, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Milano.

Scorza Nicola, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Milano.

Calvano Antonino, notaio residente nel comune di Malnate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Fasola Edoardo, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Scarpini Giulio Cesare, notaio residente nel comune di Cirò, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano.

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Solofra, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Sesto Calende, distretto notarile di Milano.

(7206)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1961, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Pettirossi Angelo, residente nel comune di Orvieto, distretto notarile di Terni: 4 dicembre 1961;

Pisani Francesco Saverio, residente nel comune di Roma: 6 dicembre 1961;

Pizzamiglio Antonio, residente nel comune di Gallarate, distretto notarile di Milano: 7 dicembre 1961;

Simonetti Alessandro, residente nel comune di Isernia, distretto notarile di Campobasso: 31 dicembre 1961.

(7205)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 2 novembre 1961, è revocato il decreto ministeriale 7 ottobre 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Torina Vittorio nel comune di Carini, distretto notarile di Palermo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Caccamo, distretto notarile di Termini Imerese.

(7179)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi dell'8 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,615	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	—
$ Can.	600,60	600,50	600,50	601 —	599,75	600,50	600,85	600,70	600,80	—
Fr. Sv.	143,54	143,51	143,54	143,515	143,52	143,55	143,515	143,55	143,52	—
Kr D.	90,14	90,14	90,14	90,14	90,15	90,15	90,14	90,15	90,13	—
Kr. N.	87,17	87,15	87,20	87,175	87,15	87,18	87,175	87,20	87,16	—
Kr. Sv.	119,98	120 —	119,985	119,96	119,85	119,98	119,94	120 —	119,99	—
Fol.	172,21	172,25	172,28	172,25	172,25	172,28	172,265	172,30	172,27	—
Fr. B.	12,46	12,47	12,472	12,4705	12,46875	12,47	12,4695	12,46	12,47	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,26	126,25	126,265	126,27	126,32	126,25	126,265	126,25	126,27	—
Lst.	1746,46	1746,70	1746,60	1746,65	1746,60	1746,57	1746,65	1746,40	1746,35	—
Dm. occ.	155,13	155,02	154,99	155,015	154,95	155,16	155,05	155,10	155,09	—
Scell. Austr.	24,02	24,025	24,03	24,02875	24 —	24,03	24,02875	24,03	24,02	—
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,78	21,70	21,77	21,7725	21,79	21,78	—

Media dei titoli dell'8 novembre 1961

Rendita 3,50 % 1906	89,80
Id. 3,50 % 1902	90 —
Id. 5 % 1935	105,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,80
Id. 5 % 1936	101,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,925
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1961

1 Dollaro USA	620,612
1 Dollaro canadese	600,925
1 Franco svizzero	143,515
1 Corona danese	90,14
1 Corona norvegese	87,175
1 Corona svedese	119,95
1 Fiorino olandese	172,257
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,267
1 Lira sterlina	1746,65
1 Marco germanico	155,032
1 Scellino austriaco	24,029
1 Escudo Port.	21,776

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione del regolamento organico del personale della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia

Con decreto interministeriale in data 2 settembre 1961 è stato approvato il regolamento organico del personale della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia, emanato ai sensi dell'art. 15 del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1712.

(7147)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina);

Dispone:

Il dott. Duilio Romani è nominato Commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca popolare di Terracina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), ed i signori rag. Giovanni Benvenuti, dott. Alessandro Palliccia e avv. Ettore Moraca, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il Commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1961

Il Governatore: CARLI

(7322)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quattro posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito con modificazioni nella legge 19 maggio 1939, n. 737, relativo all'ordinamento dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, con la quale vengono trasferite al Ministero degli affari esteri le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa italiana;

Vista la legge 11 giugno 1959, n. 404, che modifica la denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Istituto agronomico per l'oltremare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'oltremare, carriera direttiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il verbale n. 49 del 21 gennaio 1961, con il quale il Comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze ha deliberato di indire un concorso a quattro posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe (coefficiente 229) nel ruolo del personale scientifico (carriera direttiva) dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice capo di laboratorio di 3ª classe (carriera direttiva - coefficiente 229) nel ruolo del personale scientifico dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

1) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica;

2) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° e gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

3) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) aver sempre tenuto buona condotta;

5) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, via Cocchi, 4, Firenze, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

4) di essere cittadini italiani e il titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare i servizi prestati e la causa di risoluzione del rapporto di impiego.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio o del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonchè per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per le lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consteranno di 3 prove scritte, una prova pratica ed una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione dei 6 decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatora di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio indicati alla lettera *e*) del precedente art. 4, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato le prove dovranno far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro 30 giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari, o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione.

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: un'attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal Prefetto di Roma.

Per i profughi d'Africa, sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio; un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglie al valore o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso l'Istituto agronomico per l'oltremare e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato in carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

n) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento sarà approvata la graduatoria di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'emissione all'impiego, e verranno dichiarati i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data in cui avranno ricevuto la lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Diploma originale del titolo di studio o copia autenticata dal notaio.

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato — diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

2. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizine dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dall'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dei benefici dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in carta bollata da L. 100.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelita.

Per gli assistenti universitari che siano cessati dal servizio il relativo certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che non siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di lega rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune e contenente il visto di conferma del commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

7. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia o di un Collegio medico i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, nonchè la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e la idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare possono produrre copia di tali documenti o atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti e atti indicandone l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purché dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di esperimento della durata di 6 mesi e conseguiranno la nomina nel ruolo previo parere favorevole del Comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri 6 mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a 2 mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che abbiano conseguito la nomina e non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Il collocamento nel ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1961

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1961
Registro n. 161 *Esteri, foglio n.* 126. — BAGNOLI

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte:
1. Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2. Economia rurale;
3 Zootecnia.

Prove orali:
Chimica agraria;
Industrie agrarie;
Patologia vegetale;
Entomologia agraria;
Oltre alle materie che formano oggetto delle prove scritte.

Prova pratica:
Rilievi sulle colture in campagna e sull'uso di macchine agricole.

Roma, addì 28 luglio 1961

Il Ministro: SEGNI

(7078)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a quattro posti di farmacista di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità sono disponibili, nella qualifica di farmacista di 3ª classe, un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto in data 11 gennaio 1960, che approva i programmi di esame per i concorsi relativi alla carriera direttiva dei farmacisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di farmacista di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità. Due dei posti suddetti sono riservati al personale in servizio, alla data del 1° luglio 1959, presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in farmacia;

b) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie dei candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, ammesso a beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, non deve aver superato, ove non si tratti di personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti, il limite massimo di anni 45, comprensivo di ogni altra elevazione consentita dalle leggi. Detto limite di età è aumentato del periodo pari al servizio riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualità di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Università e dell'anno in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso publiche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande, inoltre, dovranno contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero, le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per l'accertamento del requisito di cui alla lettera *f)* dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta, saranno aggregati membri aggiunti per le lingue estere, per l'ordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero della sanità e per la legislazione farmaceutica.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.
Prove di esame.

Il concorso comprende quattro prove scritte ed una orale, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte e di quella orale nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o da tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, ed il voto ottenuto in quella orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo.

In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione riportata in ciascuna prova.

Art. 6.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza e di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza e di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito, elencati nel successivo art. 7, sia quelli per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età.

Art. 7.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito nel terzo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti.

1. Diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2. Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi ragione, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale, di ruolo organico, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli speciali transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 6, con note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altre Amministrazioni.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa verrà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di farmacisti di 3ª classe in prova, nel ruolo dei farmacisti del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1961
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 77

PROGRAMMI DI ESAME PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI FARMACISTI

Il concorso comprende quattro prove scritte ed una orale, nonchè eventuali prove facoltative di lingua estera.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di chimica-farmaceutica ovvero di tecnica farmaceutica;
2) relazione sull'analisi qualitativa di un miscuglio con componenti acidi e basici per un totale non superiore a quattro e con assenza di residuo insolubile. Le sostanze organiche, eventualmente presenti nel miscuglio, sono limitate agli acidi: citrico, tartarico e ossalico;
3) relazione sul riconoscimento di una sostanza iscritta nella F. U. e relativi saggi di purezza. Il candidato dovrà dare conto delle reazioni connesse con l'identificazione delle sostanze;
4) prova obbligatoria ed eventuali facoltative di lingue estere: traduzione di un brano dall'italiano in una delle seguenti lingue:
a) francese;
b) inglese;
c) tedesco;
d) spagnolo.

Prova orale:

a) discussione delle prove tecniche;
b) nozioni sugli argomenti più importanti di tecnica farmaceutica, di chimica farmaceutica e di farmacologia;
c) ordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero della sanità (nozioni).

Legislazione farmaceutica, sia per quanto riguarda la produzione ed il commercio dei medicinali, sia per quanto attiene all'esercizio della farmacia;
d) lingua estera obbligatoria ed eventuali facoltative; conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano della lingua prescelta per la prova scritta.

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della Sanità - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di farmacista di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei farmacisti dell'Amministrazione della sanità

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto (solo per coloro che intendano beneficiare della cennata elevazione).

Il sottoscritto dichiara:

1) di avere conseguito il diploma di laurea in farmacia in data . . . . presso l'Università di . . . .;
2) di essere cittadino italiano;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;
4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati: amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;
6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . . . . in qualità di . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . ma non per provvedimento di destituzione, revoca, dispensa o decadenza dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . . . .;

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . .

(Firma) . . . .

N.B. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

(6339)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.